

DISCIPLINARE PER LA VALUTAZIONE
DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA'
DEL SEGRETARIO GENERALE
AI FINI DELLA CORRESPONSIONE
DELLA RETRIBUZIONE ANNUALE DI RISULTATO.

TITOLO PRIMO

DISCIPLINA OPERAZIONI DI VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI E
DELLE ATTIVITA' DEL SEGRETARIO PROVINCIALE

ART. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente "articolato" disciplina i metodi e criteri di valutazione della attività e delle funzioni svolte dal Segretario Provinciale, titolare della sede, ai fini della corresponsione della retribuzione annuale di risultato prevista dal relativo C.C.N.L. e per ogni altra esigenza valutativa utile, in relazione alle norme legislative, regolamentari e contrattuali che disciplinano il ruolo e le funzioni del Segretario provinciale.
- 2) La valutazione delle funzioni e delle attività di cui al precedente comma avverrà nel rispetto delle norme legislative che tutelano i dati personali e la riservatezza degli elementi informativi concernenti persone.

ART. 2

AMBITO DELL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE.

- 1) La valutazione dell'operato del Segretario Provinciale viene eseguita per verificare il conseguimento degli obiettivi assegnati in relazione alle funzioni e alle attività di sua competenza così come disciplinate dall'art.97 del T.U.EE.LL. approvato con decreto legislativo n.267/2000 ed in relazione alle norme statutarie e regolamentari comunali che ne disciplinano il ruolo e le funzioni.
- 2) In particolare la valutazione del conseguimento degli obiettivi si estende:
 - a) ai compiti e alle funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi politici dell'ente secondo quanto previsto dalla legge, dallo Statuto Provinciale e dai regolamenti dell'ente;
 - b) alle funzioni di sovrintendenza e di coordinamento nei confronti dell'attività dei dirigenti;
 - c) alle funzioni consultive, referenti e di assistenza in occasione delle riunioni della Giunta e del Consiglio ed a supporto delle funzioni del Presidente della Provincia;
 - d) alle funzioni di rogito dei contratti e di autenticazioni delle scritture private e degli atti unilaterali d'obbligo nell'interesse della Provincia;
 - e) ad ogni altra funzione attribuita al Segretario dalla legge, dallo Statuto provinciale e dai regolamenti dell'ente o conferita dal Presidente della Provincia.
- 3) Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dal Segretario Provinciale si tiene conto anche degli incarichi aggiuntivi eventualmente assegnati allo stesso.

ART. 3

COMPETENZE E TEMPI PER LA VALUTAZIONE

- 1) Il Segretario Provinciale, dipendendo funzionalmente dal Presidente della provincia, viene valutato da quest'ultimo secondo i criteri e i metodi previsti dal presente disciplinare.
- 2) La valutazione dell'attività del Segretario Provinciale viene operata alla fine di ogni anno. Le operazioni inerenti e conseguenti dovranno essere concluse comunque entro la fine del mese di gennaio dell'anno successivo.

ART. 4

ORGANO CONSULTIVO E REFERENTE

- 1) Per l'attività di valutazione del Segretario Provinciale il Presidente si avvale di un organo di valutazione e referente composto da due esperti esterni, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Presidente stesso.
- 2) In particolare potranno far parte di tale organo uno o entrambi i componenti esterni del nucleo di valutazione, professionisti/esperti nominati ai sensi della L.R. 9/1986 e successive modifiche (art.25 L.R. 26/1993), professionisti esterni che abbiano stipulato con l'ente contratti di collaborazione coordinata ad alto contenuto di professionalità, altri professionisti esterni.

ART. 5

RIEPILOGO ATTIVITA' E FUNZIONI SVOLTE DAL SEGRETARIO

- 1) La valutazione del Segretario Provinciale viene operata in base alle risultanze delle funzioni previste dal precedente art.2 effettivamente svolte nell'anno di riferimento per il conseguimento di obiettivi discendenti:
 - a) da suo ruolo, così come disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento degli uffici e dei servizi;
 - b) da direttive e disposizioni di servizio del Presidente della Provincia;
 - c) dal conferimento di incarichi particolari o aggiuntivi.
- 2) Le attività e le funzioni svolte per il conseguimento degli obiettivi di maggiore rilevanza saranno riportate, a cura del Segretario Provinciale, in appositi prospetti riepilogativi da predisporre in conformità agli schemi allegati al presente regolamento sub lettera "a".
- 3) I prospetti riepilogativi previsti dal precedente comma dovranno essere vidimati dal Presidente.
- 4) L'attività di valutazione sarà operata esaminando le attività svolte e, ove necessario, gli atti approntati, rogati o adottati dal Segretario Provinciale nell'anno di riferimento.

ART. 6

CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE

- 1) I criteri e i metodi di valutazione saranno preventivamente fissati dall'organo di valutazione e dovranno essere resi noti al Segretario, cui è data la facoltà di formulare osservazioni e rilievi che dovranno essere valutati dallo stesso organo di valutazione, sentito il Presidente della Provincia e, se del caso, in contraddittorio con il Segretario stesso.
- 2) I criteri e i metodi di valutazione, una volta definiti e approvati dal Presidente della Provincia, dovranno essere resi noti al Segretario Provinciale.

ART. 7

REFERTO FINALE E DEFINIZIONE DELLA VALUTAZIONE ANNUALE

- 1) Le verifiche eseguite dall'organo di valutazione dovranno concludersi con un referto di valutazione finale contenente gli elementi informativi occorrenti per stabilire se la retribuzione di risultato relativa all'anno di riferimento possa essere corrisposta al Segretario nella sua interezza rispetto alla specifica previsione contrattuale, oppure nella misura ridotta proposta in sede di valutazione.
- 2) Il referto finale di valutazione, sottoscritto da entrambi i componenti dell'organo di valutazione, dovrà essere reso noto al Segretario Provinciale, cui è data facoltà di formulare osservazioni e rilievi e trasmesso al Presidente della Provincia che definirà la valutazione esprimendosi contestualmente sulle osservazioni e sui rilievi eventualmente formulati dal Segretario, sentito l'organo di valutazione.

ART. 8

VALUTAZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

- 1) E' data facoltà al Presidente di chiedere il parere dell'organo di valutazione su incarichi "particolari" conferiti al Segretario al di fuori dell'ambito previsionale delineato dal precedente art.2.
- 2) In sede di richiesta di parere ne saranno esplicitate le ragioni e le finalità, nei rispetto dei principi fissati dal presente disciplinare.

TITOLO SECONDO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 9

DISCIPLINA TRANSITORIA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

- 1) I criteri di valutazione disciplinati dal presente articolato troveranno applicazione a decorrere dall'anno 2011.
- 2) Ai fini della corresponsione al Segretario Generale della retribuzione di risultato relativa agli anni 2009/2010 saranno acquisiti gli elementi informativi di cui al precedente art.5 - 2° comma. Le conseguenti valutazioni saranno operate dal Presidente con il supporto di un esperto nominato nell'ambito previsionale delineato al precedente articolo 4.
- 3) Le valutazioni di cui al precedente comma potranno formare oggetto di intesa (transattiva) nei termini e secondo i criteri da definire di comune accordo, con il supporto di un esperto nominato dal Presidente secondo le modalità previste dallo stesso comma precedente.
- 4) Le operazioni di valutazione di cui ai precedenti commi potranno essere attivate anche sulla base di referti sintetici, seguendo l'impostazione schematica che sarà appositamente concordata tra le parti.